



# Antiriciclaggio

*Soluzioni, interpretazioni ed approfondimenti di quesiti in materia di adempimenti antiriciclaggio dei professionisti.*

A cura di Vito Dulcamare e Massimiliano De Bonis

Quesito n.9  
del 14/10/2013

**Quesito  
n.9**

**E' possibile effettuare il pagamento per contanti di una retribuzione mensile superiore al limite dei 1.000 euro, mediante acconto e saldo singolarmente inferiori al limite?**



La problematica proposta ha suscitato ampi dibattiti dottrinali ed ispirato diversi documenti di prassi, con conclusioni decisamente disomogenee.

La rimodulazione al ribasso del limite massimo consentito per il trasferimento di denaro contante in Euro 999,99 (sancito ad opera dell'art. 12 del D.L. 201/2011), decorrente dal 6/12/2011, ha fatto sì che fossero automaticamente ricompresi negli obblighi di rintracciabilità una moltitudine di transazioni, tra le quali quelle relative al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti o collaboratori superiori al detto limite.

Per fornire una risposta al quesito specifico concernente l'erogazione delle retribuzioni ai dipendenti e collaboratori, è opportuno innanzitutto inquadrare il divieto normativo nella sua più ampia portata generale.

**Art. 49 - D.Lgs. 231/2007****Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore**

1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati....

La limitazione, quindi, opera anche in presenza di pagamenti frazionati riconducibili alla medesima operazione, come rilevabile dalla definizione resa nel medesimo testo normativo:

**Art. 1, comma 2, lettera m) - D.Lgs. 231/2007****Definizioni**

"operazione frazionata" un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale...

Il confine temporale dei sette giorni è oggi regolato dal su citato articolo di legge, ma è stato mutuato da un "datato" parere del Consiglio di Stato (n.1504 del 12/12/1995) chiamato a dare una

interpretazione dell'avverbio "complessivamente" contenuto nella normativa antiriciclaggio all'epoca vigente (L.197/91).

Il riferimento temporale non è tuttavia da ritenere perentorio, giacché la stessa norma lascia ampi spazi alla specifica valutazione dell'operazione posta in essere, per delinearne eventuali connotati di elusività.

Anche la giurisprudenza di merito, nel frattempo susseguitasi con pronunce sul tema, ha focalizzato la necessità di una valutazione di merito dell'operazione, non ritenendo sufficiente, nel rispetto della ratio normativa, basare il giudizio esclusivamente sulla verifica di un requisito temporale.

**Corte Suprema di Cassazione  
Seconda Sezione Civile  
Sentenza n.15103 del 26/02/2010**

... il divieto posto dall'art.1, primo comma, del d.l. n.143 del 1991, conv. in legge n.197 del 1991, di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a lire 20.000.000 (ora euro 12.500) senza il tramite di intermediari abilitati, fa riferimento al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito (Cass. 8698/07)

...

E' opportuno precisare che, in ogni caso, il divieto all'utilizzo del contante non è in alcun modo connesso alla liceità dell'operazione, ma opera in maniera indipendente realizzando un illecito "oggettivo", ovvero svincolato dalle cause che hanno determinato il trasferimento di denaro contante.

Pertanto normativa e giurisprudenza condividono l'assioma che, con riferimento ad una molteplicità di transazioni riconducibili alla medesima operazione finanziaria, soggiacciono al divieto di circolazione del denaro contante allorquando cumulativamente superano il limite massimo.

Come anticipato, tuttavia, l'abbassamento dell'asticella del limite consentito ai valori correnti (Euro 999,99) ha fatto sorgere diversi dubbi applicativi relativamente a tutte le tipologie di operazioni commerciali che, per loro natura, possono contemplare transazioni multiple.

Basti pensare alla consuetudine commerciale di consentire pagamenti rateizzati a 30/60/90 giorni, pur se relativi ad un unico ordine e ad un unico documento fiscale di addebito.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a più riprese, ha tentato di fornire la propria interpretazione che si può riassumere nel concetto che la suddivisione rateale (e quindi la regolazione per contanti qualora la singola rata sia inferiore al limite attuale dei 1.000 euro) sia possibile qualora sia stata contrattualmente e precedentemente prevista.

**Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento del Tesoro**

**Nota prot.65633 del 12/06/2008**

... in particolare, nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore a 5.000 euro, ma complessivamente di ammontare superiore, sfuggono al divieto, perché tra loro non cumulabili, quelli relativi a distinte ed autonome operazioni, ovvero alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) oppure è la conseguenza di preventivo accordo tra le parti (ad es. pagamento rateale);

...

**Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento del Tesoro**

**Circolare n.2 del 16/01/2012**

***Disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio***

... L'importo di 1.000 euro è riferito alla somma complessiva del trasferimento, Pertanto è vietato anche suddividere "artificialmente" <sup>(1)</sup> un unico importo di 1.000 euro, o superiore, in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto, ma relativi alla medesima transazione economica...

<sup>(1)</sup> Se la suddivisione di un importo pari o superiore a 1.000 euro dipende invece da contratti già stipulati tra le parti, di cui si possa avere contezza o prova, che prevedano ad es. rateazioni o somministrazioni, in tal caso può interpretarsi la molteplicità dei trasferimenti come prassi commerciale e non elusione della normativa in questione...

In pratica, laddove si possa avere prova documentale che la rateazione per importi singolarmente inferiori ai 1.000 euro sia stata concordata precedentemente dalle parti, non v'è dubbio che si possa escludere il carattere di rateazione artificiosa e quindi l'intento elusivo.

Lo stesso Ministero ha altresì più volte specificato che laddove la rateazione dell'operazione sia connaturata alla tipologia del negozio giuridico o da norme di legge, non possa essere mai considerata "artificiosa", quali, ad esempio, tutte le tipologie contrattuali di somministrazione e le transazioni economiche relative alle locazioni immobiliari la cui periodicità del canone è stabilita dalla legge.

Tale posizione sembrerebbe poter aprire ampi spiragli, anche con riguardo ad una estensione per analogia al caso prospettato delle retribuzioni del personale. Invece lo stesso MEF, allorquando ha ritenuto di approfondire il caso nello specifico, è riuscito a smentire se stesso con risposte a quesiti dal carattere discordante.

Pur non rappresentando una fonte ufficiale trattandosi di risposte ottenute da funzionari del Mef in occasione dell'evento "Telefisco 2012", per completezza di trattazione se ne riportano i contenuti così come sono stati pubblicati sul quotidiano Sole 24 ore, organizzatore dell'evento.

**Quesito**

Nel settore della pesca è consuetudine pagare gli stipendi ogni sabato con predisposizione della busta paga (superiore a mille euro) a fine mese. Si può continuare a pagare in contanti facendo un accordo scritto tra le parti?

**Risposta**

No, il superamento del divieto di pagamento in contanti non è possibile con un atto di autonomia privata quale l'accordo scritto.

**Quesito**

E' possibile prevedere contrattualmente il pagamento del salario ogni 15 giorni e liquidare in contanti le somme spettanti al lavoratore per importi non superiori a 1.000 euro?

**Risposta**

La possibilità prospettata è ammessa.

Il Ministero avrebbe ancora chiarito che eventuali acconti per importi inferiori ai 1.000 euro possano essere erogati in contanti, ma il saldo del periodo retributivo, qualora l'importo complessivo della retribuzioni ecceda il valore di soglia, debba essere necessariamente erogato con strumenti tracciabili, anche qualora il detto saldo sia inferiore al limite di 1.000 euro.

*Esempio: Retribuzione complessiva mensile Euro 1.600*

- ✓ *Acconto di Euro 900,00 – erogabile in contanti*
- ✓ *Saldo di Euro 700,00 – erogabile esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili (o, per essere più precisi, è consentita l'erogazione di ulteriori 99,99 per contanti mentre gli ulteriori 600,01 utilizzando strumenti tracciabili bonifico/assegni ecc...)*

Pur non essendo contemplata in propri documenti di prassi ufficiali, la posizione ministeriale trova tuttavia una sua formalizzazione nella circolare della Guardia di Finanza del marzo 2012, emanata per impartire al proprio personale le linee guida di verifica ispettiva:

**Comando Generale della Guardia di Finanza  
Circolare n.83607 del 19/03/2012  
Volume I – Parte I – Capitolo 2 – Punto 6 – lettera e)**

***Le limitazioni all'uso del contante e degli altri mezzi di pagamento***

...

- nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore alla soglia di legge, ma complessivamente di ammontare superiore, sfuggono al divieto, perché tra loro non cumulabili, quelli relativi a distinte ed autonome operazioni (es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini "cash and carry"), ovvero alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato all'operazione stessa (ad. es. contratto di somministrazione), oppure è la conseguenza di un preventivo accordo negoziale perfezionato tra la parti (ad es. pagamento rateale);
- rientra, comunque, nel potere discrezionale dell'Amministrazione valutare caso per caso, se il frazionamento sia stato invece realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione.

Ad esempio:

...

... possono rappresentare operazioni frazionate il pagamento di stipendi a propri dipendenti effettuati con due acconti in contanti nello stesso mese, ciascuno inferiore alla soglia di legge.

...

Alla luce del parere ministeriale, occorre necessariamente individuare quale sia la previsione legale che stabilisce la corretta periodicità del trattamento retributivo, per poter determinare se una periodicità differente possa rappresentare effettivamente quel frazionamento artificioso che ne limita la regolazione per contanti.

La fonte normativa si limita ad un rinvio alla libera contrattazione per la fissazione dei termini di pagamento e le modalità di pagamento:

**Codice Civile  
Art. 2099  
Retribuzione**

La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata (dalle norme corporative), con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.

...

Di fatto, tale periodicità viene stabilita a livello di contrattazione collettiva (nazionale, territoriale od aziendale) od individuale.

Possiamo allora senz'altro concludere che laddove una periodicità inferiore a quella mensile sia stabilita a livello di contrattazione collettiva nazionale, non ci sia alcun dubbio che le singole transazioni economiche non cumulino tra loro ai fini della verifica della soglia massima.

E' il caso del Contratto per i dipendenti delle aziende edili che prevede espressamente l'obbligo di corrispondere acconti settimanali:



**CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini****Art. 25****Modalità di pagamento**

La paga deve essere effettuata settimanalmente, quattordicinalmente, quindicinalmente, mensilmente, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Quando il periodo di paga sia quattordicinale, quindicinale o mensile, devono essere corrisposti acconti settimanali non inferiori al 90% circa della retribuzione e degli assegni familiari maturati.

...

Oppure il caso del Contratto per il personale navigante del settore marittimo che impone espressamente acconti periodici:

**CCNL per i Marittimi****Art. 37, comma 3****Termini e modalità di corresponsione delle paghe e altre competenze dei marittimi.  
Libretto paghe**

Durante l'imbarco il Comandante corrisponderà acconti all'equipaggio sulla disponibilità per competenze maturate liquidabili, fino alla concorrenza dell'80%.

In altri casi, la contrattazione nazionale demanda la facoltà di stabilire la periodicità del periodo di paga alla contrattazione territoriale (o di secondo livello) legittimandone di conseguenza le determinazioni.

**CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti****Art. 45****Modalità di pagamento**

...

I contratti provinciali fisseranno altresì, in relazione alle consuetudini locali, le modalità ed il periodo di pagamento dei salari: a giornata, a settimana, a quindicina, a mese. ...

Cosa succede invece per tutte le tipologie contrattuali che prevedono una periodicità mensile? Una interpretazione ci viene fornita dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, che ha dedicato a tale argomento la circolare n.1 del 23/1/2012.

**Fondazione Studi Consulenti del Lavoro****Circolare n.1 del 23/01/2012****Tracciabilità e rapporti di lavoro**

...

Con riferimento ai rapporti di lavoro in essere la prassi adottata costituisce oramai un diritto acquisito dal lavoratore che è penetrato nel contratto individuale, con la conseguenza che non viola alcuna regola di antiriciclaggio.

Con riferimento ai nuovi rapporti, è bene regolamentare nel contratto individuale i criteri di pagamento della retribuzione anche confermando la prassi esistente per la generalità dei lavoratori presenti in azienda.

...

Pur confidando nell'autorevolezza degli autori, e pur rappresentando una argomentazione di fondo efficace, è bene tuttavia rammentare che la prassi (ovvero un determinato comportamento posto in essere da diversi soggetti in maniera continuativa nel tempo), non costituisce fonte di diritto, a differenza degli usi o consuetudini. Perché possa classificarsi uso tuttavia è necessario che i soggetti che lo attuano siano nella convinzione di attuare un procedimento obbligatorio (*opinio iuris*), mentre nella prassi aziendale citata nel documento, si dà evidenza di un atteggiamento facoltativo che, ripetuto nel tempo, diventa un diritto acquisito per il lavoratore.

L'opinione della Fondazione Studi non è pertanto pienamente condivisibile giacché, se è pur vero che il diritto a percepire acconti è perpetrato nel contratto individuale dalla sua continuità, ciò non implica automaticamente l'inapplicabilità del divieto di corrispondere tali acconti in forma tracciabile.

Pertanto, fermo restando che, come detto, laddove vi sia esplicita previsione contrattuale di categoria l'erogazione in "tranche" è ammessa per contanti anche se cumulativamente oltre il limite, si ritiene opportuno affrontare i casi residui che si possono presentare singolarmente:

#### **Rappresentazione di un unico prospetto paga a fronte di una retribuzione erogata in due "tranche" di acconto e saldo:**

Durante il mese viene erogato un acconto al dipendente in contanti senza provvedere alla registrazione sul libro unico e senza rilasciare un prospetto paga. Al termine della mensilità viene elaborato un cedolino riferito all'intero mese:

Tale pratica è purtroppo assai consueta quanto profondamente errata in quanto ogni erogazione deve essere accompagnata da un prospetto paga dove deve essere data evidenza delle ritenute contributive e fiscali che il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare in relazione ad ogni singola erogazione retributiva.

In tale ipotesi si ritiene che sussistano motivati elementi per valutare l'operazione come artificiosa.

#### **Erogazione di acconti sulla retribuzione mensile, previsti dalla contrattazione collettiva aziendale od individuale.**

Nel caso in esame, ovvero laddove la periodicità della retribuzione è stabilita contrattualmente a livello aziendale o a livello individuale, si ritiene conforme alla legge

provvedere ai pagamenti per contanti purché singolarmente inferiori al limite di euro 1.000,00.

Si richiama l'attenzione tuttavia, sul rispetto del principio della c.d. post-numerazione.

Non sarà possibile procedere all'erogazione di importi che il dipendente, alla data in cui riceve l'acconto, non avrebbe potuto ragionevolmente maturare.

In tale evenienza, il sospetto di una operazione simulata troverebbe facile giustificazione.

Allo stesso modo potrebbe essere valutata ambigua l'introduzione *ex novo* di clausole di periodicità inferiore al mese se inserite nei contratti (aziendali od individuali) in epoca successiva alla introduzione del rinnovato limite. Nella circostanza non si verificherebbe la contemporanea presenza dei due requisiti (contrattualmente, e precedentemente) "richiesti" dal MEF.

#### **Erogazione della tredicesima mensilità (o gratifica natalizia).**

Qualora l'importo della tredicesima sia inferiore al più volte menzionato limite, non soggiacerà al cumulo con la retribuzione del mese di Dicembre (qualora non sia erogata contemporaneamente). Difatti, data la funzione di tale retribuzione differita, qualsiasi CCNL ne stabilisce il termine di pagamento in data antecedente il 24 dicembre di ogni anno, e pertanto non vi è necessità di formalizzare ulteriori accordi preventivi.

Viceversa, qualora la tredicesima ammonti ad un valore superiore a 999,99 euro, non se ne potrebbe ravvedere ragione di ulteriore frammentazione.

#### **Altre mensilità aggiuntive, indennità per ferie e/o permessi non goduti**

Le mensilità aggiuntive diverse dalla tredicesima (quattordicesima, premio fedeltà, redazionale, premio ferie ecc...) vengono invece, nella generalità dei casi, erogate unitamente alla retribuzione del mese corrente.

Parimenti, sono previste tempistiche, sia a livello normativo che a livello di contrattazione collettiva, per la monetizzazione di eventuali eccedenze di ferie e/o permessi non goduti.

In tali casi presumibilmente la cifra da corrispondere supererà il limite anche se suddivisa in erogazione con acconto/saldo.

#### **Anticipi sul TFR**

Qualora venga richiesto un anticipo sul T.f.r. per un valore netto non eccedente il limite dei 999,99 euro, lo stesso costituirà autonomo "negoziato", e, qualora erogato in un momento differente rispetto alla retribuzione del mese corrente, non soggiacerà al principio del cumulo.

### **Retribuzione totale esposta nel cedolino superiore a 1.000 euro, ma comprendente retribuzioni in natura**

Se la retribuzione mensile è pari o superiore al limite di 1.000 euro, ma l'eccedenza è rappresentata da valori erogati sotto forma di fringe-benefits (caso più comune la distribuzione dei buoni pasto), questi ultimi, non rappresentando in alcun caso transazione di denaro contante, non concorrono a formare cumulo con la retribuzione erogata in contanti.

## **Conclusioni**

- L'erogazione della retribuzioni per il personale dipendente o parasubordinato effettuata per contanti in due o più rate di acconto/saldo singolarmente inferiori al limite di 1.000,00 euro, ma complessivamente superiori, non viola il divieto normativo qualora tale periodicità di pagamento sia contemplata dalla contrattazione collettiva od individuale applicabile.
- Laddove non vi sia una previsione contrattuale precedente l'introduzione del rinnovato limite, la valutazione della fattibilità della suddivisione per l'erogazione in contanti, va effettuata per caso specifico.

14 Ottobre 2013

Vito Dulcamare e Massimiliano De Bonis